

Spett.le

Commissione Europea

Johannes Laitenberger
Direttore Generale DG Concorrenza
johannes.laitenberger@ec.europa.eu

Protocollo antitrust
B-1049 Bruxelles
comp-market-information@ec.europa.eu

Protocollo Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
stateaidgreffe@ec.europa.eu

E p.c.

Dominique Ristori
Direttore Generale DG Energia
B-1049 Bruxelles
dominique.ristori@ec.europa.eu

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Filippo Arena
Segretario Generale
Piazza Giuseppe Verdi 6/A
00198 Roma
filippo.arena@agcm.it

Roma, 12 febbraio 2019

Oggetto: Schema di decreto per incentivazione dell'energia da fonti rinnovabili. Restrizioni per il settore idroelettrico - Segnalazione distorsione concorrenza

Egregi,

Elettricità Futura è la principale associazione del mondo elettrico italiano. Rappresenta e tutela moltissime aziende, piccole e grandi, che operano nel settore dell'energia elettrica in Italia.

Oggi Elettricità Futura conta oltre 650 operatori con impianti su tutto il territorio nazionale, tra i quali anche produttori di energia da fonte idroelettrica.

Assimpidro è l'associazione imprenditori idroelettrici del Friuli Venezia Giulia.

Le Associazioni intendono segnalare che lo Schema di decreto recante incentivazioni dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, (oggi all'esame della Commissione Europea per verifica di compatibilità con le linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente ai sensi dell'art. 107 paragrafo 3 lettera c) del trattato UE) presenta profili distorsivi della concorrenza.

Secondo quanto disciplinato dallo Schema di decreto incentivante all'art. 3, comma 5, lettere c, per gli impianti da fonte idroelettrica, la partecipazione ad aste e registri, necessaria all'ammissione all'incentivazione, sarebbe permessa ai soli impianti dotati di determinate caratteristiche costruttive (di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016), ovvero: (i) che siano realizzati su canali artificiali o condotte esistenti senza incremento ne' di portata derivata dal corpo idrico naturale, ne' del periodo in cui ha luogo il prelievo, (ii) che utilizzino acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico, (iii) utilizzino salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa e (iv) che utilizzino parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale.

Tutte le altre tipologie di impianto idroelettrico diverse dalle precedenti non verrebbero ammesse al sistema.

La descritta limitazione all'accesso, sembra essere giustificata dalla necessità, condivisibile, di garantire che l'erogazione degli incentivi avvenga a favore degli impianti rispettosi degli obiettivi di qualità dei corpi idrici di cui alla Direttiva 2000/60/CE (DQA), come da prescrizione della Comunicazione 2014/C 200/01, che riconosce espressamente che *“gli aiuti per la produzione di energia idroelettrica possono avere un duplice impatto: da un lato, un impatto positivo in termini di emissioni ridotte di gas a effetto serra e, dall'altro, un possibile impatto negativo sui sistemi idrici e sulla biodiversità. È pertanto necessario che, nel concedere aiuti per la produzione di energia idroelettrica, gli Stati membri rispettino la direttiva 2000/60/CE”*.

Nelle considerazioni iniziali allo schema di decreto infatti, si cita la direttiva DQA, facendo espressamente riferimento all'articolo 4 che prevede l'obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della qualità delle acque affinché raggiungano il *“buono stato”*, e alla necessità di attuare misure specifiche utili ad impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali.

Viene inoltre menzionato il caso EU Pilot 6011/14/ENVI con il quale la Commissione ha aperto un'indagine sulla corretta applicazione delle DQA.

Partendo da tali considerazioni, le premesse dello Schema di decreto, enunciano che possono essere ammessi ad incentivazione i soli impianti idro in possesso di determinati requisiti, che consentono la produzione elettrica senza prelievi aggiuntivi dai corpi idrici.

Tale enunciato non appare però in linea con le considerazioni che lo precedono, visto che tra i soggetti che verrebbero di fatto esclusi dall'incentivazione vi sono certamente impianti che sono pienamente coerenti con l'esigenza di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità imposti dalla DQA.

A titolo di esempio, tra gli impianti esclusi vi sarebbero, in primis, impianti iscritti ai precedenti registri banditi ai sensi del DM 23/06/2016, risultati idonei ma in posizione non utile in graduatoria (per esaurimento dei contingenti di potenza disponibili), che oltre ad essere dotati di regolare concessione e autorizzazione (e ad aver, dunque, espletato ogni verifica ambientale preposta nell'ordinamento nazionale), possiedono una successiva attestazione rilasciata dalle autorità competenti nel 2016, che accerta o conferma che il provvedimento di concessione rilasciato non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato (requisito per la partecipazione ad aste e registri previsto ai sensi dell'art. 4, comma 9 del decreto 23/06/2016).

Inoltre, tale barriera all'accesso potrebbe pregiudicare anche nuove concessioni che, a partire dal 2018, per essere rilasciate devono sottostare a verifiche ambientali maggiormente restrittive, regolate dalle Linee Guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche (Decreto n.29/STA/2017) e per l'aggiornamento dei deflussi ecologici (Decreto n.30/STA /2017).

È bene ricordare che le Linee Guida sono state adottate dal nostro Paese proprio al fine di soddisfare, nel migliore dei modi ed in maniera più omogenea sul territorio, la necessità di autorizzare alla costruzione solo nuovi impianti idroelettrici coerenti con le esigenze di tutela dei corpi idrici, anche a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione nell'ambito del citato caso Pilot.

Questa limitazione verrebbe infine applicata arbitrariamente anche ad impianti ubicati in altri Stati Membri, secondo quanto disposto all'art. 16 dello Schema di decreto, a prescindere dalle modalità con cui lo stesso Stato garantisce l'esigenza di protezione dei corpi idrici presenti nel proprio territorio, anche laddove il principio di tutela venga efficacemente applicato nel momento dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, come logico e auspicabile.

Ciò di fatto porterebbe all'estromissione dal regime di sostegno di molte iniziative non meritevoli di esclusione, restringendo arbitrariamente la platea dei possibili partecipanti a registri e aste, in contrapposizione ai principi europei di libera concorrenza e non discriminazione.


Tale esclusione appare:

- irragionevole, in quanto smentisce le premesse, escludendo anche impianti pienamente conformi alla DQA
- ingiustificata, poiché non vi sono analisi a supporto della scelta fatta
- sproporzionata, poiché l'obiettivo di incentivare impianti con minor impatto sul territorio avrebbe potuto essere ben raggiunto, senza mortificare la necessità di massima competizione, utilizzando come criteri di priorità alcuni requisiti ambientali e poi la maggiore riduzione percentuale offerta sulle tariffe base.

Alla luce delle suddette considerazioni, si chiede che la Commissione nell'ambito del riesame della disciplina contenuta nello Schema di decreto incentivi, proponga la riammissione di tutti quegli impianti idroelettrici che possano dimostrare di non pregiudicare le giuste esigenze di tutela ambientale di cui alla DQA, oggi ingiustamente esclusi, al fine di adeguarla ai principi comunitari posti a tutela della concorrenza.

Ringraziando per l'attenzione, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento.

Elettricità Futura
Il Direttore Generale
Andrea Zaghi



AssImpIdro
La Presidente
Gianna Cimenti

